DELIBERAZIONE N. 8

COMUNE DI CARONA

PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addi venti del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

RUFFINI ALDO	SINDACO	P
ROSSI SIMONA	VICE SINDACO	P
MIGLIORINI TARCISIO	ASSESSORE	P
GERVASONI MARINA	CONSIGLIERE	P
ROSSI JACOPO	CONSIGLIERE	P
ALBERTI MAURIZIO	CONSIGLIERE	P
ROSSI SARA	CONSIGLIERE	P
MIGLIORINI ENZO	CONSIGLIERE	P
MIDALI PAOLO	CONSIGLIERE	P
SCIARRONE GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P
MUSATI FRANCO	CONSIGLIERE	P
	Totale presenti	11
	Totale assenti	0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. De Filippis dr. Vincenzo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Arch. Aldo Ruffini nella sua qualità di Sindaco pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola il Segretario comunale che illustra il punto all'O.d.g.;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTO l'art. 1, comma 654 della norma sopraccitata, il quale dispone che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

CONSIDERATO che, tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

VISTA la deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

VISTA la deliberazione ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025" il quale indica le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

VISTA la determinazione ARERA del 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/20217R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

DATO atto che le citate delibere ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle componenti di costo, sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- componente a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse;

DATO atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il Piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente

competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- 1. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- 2. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- 3. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, prevede che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

PRESO atto che *l'"Ente territorialmente competente"* è definito da ARERA nell'Allegato A alla deliberazione n. 443/2019/R/rif, come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";*

CONSIDERATO che il Comune di CARONA è considerato Ente Territorialmente Competente e quindi l'approvazione è di competenza del Consiglio Comunale;

RILEVATO che:

- l'Ente Territorialmente Competente, in relazione alle indicazioni dell'Autorità, nell'anno 2022 ha predisposto ed approvato il Piano Economico Finanziario 2022/2025;
- le componenti di costo valorizzate nell'anno 2022 derivano dalla rielaborazione dei costi effettivi, di ciascun gestore, risultanti dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno 2020 (art. 7.2 Allegato A). Alle voci di costo dell'anno 2020 è stato applicato un tasso di inflazione pari al 0,10% ([2021]) e 0,20% ([2022]);
- nell'anno 2023 sono state valorizzate le componenti di costo, di ciascun gestore, sulla base dei dati di bilancio o bilancio preconsuntivo dell'anno 2021 (art. 7.2 Allegato A). Per le voci di costo relative all'anno 2021 non è stata applicata alcuna rivalutazione ISTAT assumendo quindi un'inflazione nulla (art. 7.5 Allegato A);

CONSIDERATO che:

- il MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale per le annualità 2024 e 2025, mentre per l'annualità 2023 non è previsto alcun aggiornamento se non una revisione infra-periodo motivando la scelta di variazione all'Autorità:
- l'art.4.7 dell'Allegato A prevede la possibilità per l'Ente Territorialmente Competente di presentare una revisione infra-periodo qualora l'Ente stesso accerti un'eventuale situazione di squilibrio economico e finanziario:
- l'art. 4.6 della Deliberazione 363/2021/R/rif indica che "In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti".

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

VISTI inoltre:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 (G.U. Serie Generale n. 295 del 19.12.2022) con il quale è stato differito al 31 marzo 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- la Legge 29.12.2022, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29.12.2022 (art. 1 c. 775), con la quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2023;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga

all'articolo 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno ...";

PREMESSO quanto sopra, dopo una valutazione economico e finanziaria preventiva dell'esercizio 2023, una attenta analisi degli obiettivi tecnico qualitativi del servizio e la lettura dell'art. 4.6 della deliberazione 363/2021/R/rif, l'Ente Territorialmente Competente, nella fattispecie il Comune, ha predisposto la revisione infra-periodo per l'anno 2023 del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025, diminuendo il valore totale del PEF precedentemente approvato, il tutto in una ottica migliorativa per l'utente finale;

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 annualità 2023, predisposto ai sensi della citata determinazione dell'ARERA 2/Drif/2021;

PRESO atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 7 della deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif;

DATO atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari da parte del Comune;

RILEVATO che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30 settembre 2020, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 26 giugno 2021;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147- bis del D.L. 10.10.2012 n. 174;

VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati al presente provvedimento;

Con otto voti favorevoli, tre contrari (Sigg.ri Paolo Midali, Giuseppe Sciarrone, Franco Musati), espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in premessa, di approvare la revisione infra-periodo per l'anno 2023 del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025, diminuendo il valore totale del PEF precedentemente approvato, il tutto in una ottica migliorativa per l'utente finale, allegato alla presente con la relazione di accompagnamento;
- 2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif;
- 3) di trasmettere mediante l'apposita piattaforma online all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2023 ed i documenti allo stesso allegati.

Successivamente, stante l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con otto voti favorevoli, tre contrari (Sigg.ri Paolo Midali, Giuseppe Sciarrone, Franco Musati), espressi con votazione palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, I° comma, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Addì, 11.05.2023

Il Segretario Comunale F.to De Filippis dr. Vincenzo

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione avvenuta in data odierna, viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 11.05.2023

Il Segretario Comunale F.to De Filippis dr. Vincenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione:

■ è stata dichiarata	i immediatamente	eseguibile ai se	ensi dell'art.	134 − IV°	comma – del l	D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 2	267 e successive m	nodifiche ed int	egrazioni;			

è divenuta	esecutiva ai s	sensi dell'art.	134 – III°	comma	– del D. I	2gs. 18	agosto 2	000, n	. 267 e
successive	modifiche ed	l integrazioni,	essendo	trascorsi	10 giorni	dalla p	oubblicaz	ione a	ll'Albo
Pretorio on-line, ai sensi della normativa vigente.									

Addì, 11.05.2023

Il Segretario Comunale F.to De Filippis dr. Vincenzo

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 11.05.2023

Il Segretario Comunale De Filippis dr. Vincenzo



Comune di Carona Provincia di Bergamo

Via Papa Giovanni XXIII, 1 - 24010 CARONA (BG) - Tel. 0345 77006 - Fax 0345 77048 www.comune.carona.bg.it - E-mail: info@comune.carona.bg.it Cod. Fisc. e Partita IVA 00637300161

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 20.04.2023

Il sottoscritto Dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:

"APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023"

Esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e contabile per l'adozione del presente provvedimento,

ESPRIME

Parere favorevole, attestando la regolarità tecnica – contabile e la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione sopraindicata, in relazione alle sue competenze ai sensi dell'art. $49 - 2^{\circ}$ comma – del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Dott. Vincenzo De Filippis

Carona, lì 14 aprile 2023